



## **Disposizioni regionali in materia di gestione nuova fase emergenza sanitaria COVID-19**

### **Procedure e modulistica**

*Documento aggiornato al 06 novembre 2020*

## Indice

<b>Premessa .....</b>	<b>3</b>
<b>Regione Calabria: .....</b>	<b>5</b>
<b>Regione Lazio:.....</b>	<b>11</b>
<b>Regione Liguria:.....</b>	<b>16</b>
<b>Regione Lombardia: .....</b>	<b>18</b>
<b>Regione Piemonte: .....</b>	<b>25</b>
<b>Regione Umbria.....</b>	<b>30</b>
<b>Regione Veneto:.....</b>	<b>34</b>

## Premessa

Gentile Delegato,

ai sensi di quanto disposto a livello nazionale dal Decreto Legge 3 novembre 2020, recante “*ulteriori misure stringenti per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus*” e delle indicazioni fornite dalle Regioni e dalle Prov. Autonome per quanto di competenza, si registra una generalizzata possibilità di sospensione dei tirocini extracurricolari attualmente in corso e di attivazione delle modalità di svolgimento del tirocinio alternative alla presenza.

**Si premette che l’attivazione in presenza dei tirocini extracurricolari è possibile a condizione che il soggetto ospitante garantisca il rispetto di tutte le specifiche misure di sicurezza e prevenzione - di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione al virus negli ambienti di lavoro - definite a livello nazionale e regionale, previste per il settore e il luogo di lavoro ove si realizza l’attività prevista dal progetto formativo di tirocinio. Si suggerisce, pertanto, di procedere con la massima cautela, solo dopo aver preso completa visione dei provvedimenti nazionali e regionali di riferimento e averne verificato l’applicazione presso la sede di svolgimento del tirocinio.**

Nello specifico, con riferimento ai provvedimenti regionali ad oggi adottati, si rilevano le seguenti casistiche.

1. Regioni che hanno previsto la possibilità di sospendere o di svolgere in modalità alternativa alla presenza i tirocini attualmente in corso e di attivare nuovi tirocini in presenza o in modalità alternativa alla presenza purché non sia mista (alternanza presenza – smart working): Lazio e Liguria
2. Regioni che hanno previsto la possibilità di sospendere o di svolgere in modalità alternativa alla presenza i tirocini attualmente in corso e di attivare nuovi tirocini in presenza e/o in modalità alternativa alla presenza prevedendo anche la possibilità di alternare la modalità presenza a quella a distanza: Calabria, Lombardia, Piemonte
3. Regione Veneto che ha disciplinato la possibilità di sospendere i tirocini extracurricolari in corso per quarantena o isolamento fiduciario, per sospensione dell’attività aziendale o impossibilità di rimodulazione oraria.
4. Regione Umbria che ha disposto la sospensione dei tirocini extracurricolari con riferimento ai soli tirocini finanziati attivati nell’ambito del bando Umbria Attiva

**Si precisa che il quadro sopra rappresentato è aggiornato alle ore 13 del 09 novembre 2020 e che eventuali successivi provvedimenti regionali saranno monitorati e comunicati.**

Per tutte le altre Regioni, si rinvia a quanto in generale disposto dalle rispettive regolazioni in materia di tirocini extracurricolari durante le fase emergenziale COVID 19.

Resta fermo tutto quanto stabilito dalle Regioni avente ad oggetto “Misure di prevenzione per emergenza Covid19” valido per quanto riferito alle precedenti fasi dell’emergenza e per quanto non

risulta modificato o superato da nuove disposizioni, nonché le specifiche disposizioni adottate nell'ambito dei singoli Avvisi Pubblici in ragione delle precise peculiarità degli stessi.

Il presente documento sintetizza quanto nuovamente previsto dalla Regioni e le relative procedure, nell'ambito del periodo di emergenza sanitaria COVID – 19.

FAQ AGGIORNATE:

Lazio [FAQ aggiornata al 06/11/2020](#)

Liguria (vedi [Nota operativa concernente i tirocinanti sottoposti a quarantena fiduciaria o obbligatoria e/o in attesa di tampone e/o in sorveglianza attiva – Covid-19](#)) ( [FAQ](#))

Lombardia [FAQ aggiornate al 04/11/2020](#)

## Regione Calabria:

**Riferimenti delle disposizioni regionali** Disposizioni per la Gestione dei tirocini extracurricolari durante la fase di emergenza Epidemiologica da Covid – 19 (prot. 0363258 del 06/11/2020)

### TIROCINI EXTRACURRICOLARI AUTOFINANZIATI

Le presenti disposizioni hanno ad oggetto misure da adottare in materia di gestione dei tirocini extracurricolari durante la fase di emergenza epidemiologica Covid – 19.

Resta fermo tutto quanto stabilito dalla nota prot. siar. n. 163309 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Misure di prevenzione per emergenza Covid19 – Ripresa attività formativa on the job e tirocini”, valido per quanto riferito alle precedenti fasi dell'emergenza e per quanto non risulta modificato o superato da nuove disposizioni, nonché le specifiche disposizioni adottate nell'ambito dei singoli Avvisi Pubblici indetti dal Dipartimento, in ragione delle precise peculiarità degli stessi.

Resta inteso che le indicazioni contenute nei D.P.C.M. e nelle ordinanze emanate dalle autorità competenti sono immediatamente applicabili da parte dei soggetti destinatari, in particolare per quanto riguarda le restrizioni all'esercizio delle attività, le limitazioni agli spostamenti, i protocolli di sicurezza e linee guida.

- Prima dell'attivazione del tirocinio extracurricolare è necessario verificare:

1) la presenza, alla luce della normativa vigente, delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa che costituisce l'oggetto della formazione del tirocinante (e quindi che non vi siano restrizioni all'esercizio dell'attività o alla mobilità, in base ai codici Ateco e ai DPCM e ordinanza regionali in essere);

2) la presenza delle condizioni, come richiesto dalle disposizioni governative e regionali, che assicurino adeguati livelli di protezione per lo svolgimento delle attività in azienda da parte dei lavoratori (uso di dispositivi di protezione individuale, distanza di sicurezza, orari, ecc...).

In assenza di tali presupposti, il tirocinio non può essere attivato/riattivato. Qualora, nel corso del tempo, tali presupposti venissero a mancare, il tirocinio dovrà essere sospeso.

Il soggetto promotore verifica la presenza dei requisiti sopra richiamati nelle seguenti modalità:

- acquisisce la dichiarazione del soggetto ospitante, a norma del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 ivi comprese le responsabilità di cui agli articoli 75 e 76, nella quale assicura l'applicazione, nei confronti del tirocinante, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per i lavoratori, ivi comprese le prescrizioni previste, in capo ai datori di lavoro, dalle ordinanze regionali;

- inserisce nel progetto formativo di tirocinio (anche con un addendum in caso di proroga) l'obbligo, sia per il soggetto ospitante che per il tirocinante, di adottare le misure di sicurezza sopra citate;

- inserisce, nel progetto formativo di tirocinio, la previsione di attività che potranno essere svolte preferibilmente in modalità “a distanza”, come individuate dal soggetto ospitante. La modalità “a distanza” deve essere preferibile, ove possibile, prevedendo un mix distanza-presenza, limitando il tempo di presenza allo stretto necessario a garantire la qualità del tutoraggio. In ogni caso, il piano formativo deve individuare anche le modalità (telematiche o altro) con cui si svolge il tutoraggio;

- nel caso di tirocinanti minorenni, acquisisce l'assenso dei genitori o del soggetto che ne esercita la tutela;

- assicura tutti gli altri elementi che caratterizzano e qualificano l'esperienza di tirocinio, ivi compreso il tutoraggio, anche nello svolgimento delle attività formative da svolgersi “a distanza”.

Il soggetto ospitante:

- fornisce al tirocinante le prescrizioni previste per la sicurezza sanitaria dai protocolli applicati per i lavoratori;

- applica, per il tirocinante, le stesse misure di carattere sanitario del personale previste dalle ordinanze regionali;

- definisce tempi e modalità per lo svolgimento delle attività formative, individuando quelle che è possibile svolgere in modalità “a distanza” (in analogia a quelle svolte dai lavoratori in regime di smart working).

- Gestione dei Tirocini extracurricolari nei casi di sospensione delle attività

Nei casi in cui le attività del soggetto ospitante siano sospese o soggette a riduzione, è possibile adottare le seguenti soluzioni

1. Sospendere il tirocinio, nelle seguenti ipotesi:

- a. in caso di chiusura delle attività aziendali a seguito di provvedimenti restrittivi;
- b. in caso di sospensione dei lavoratori (in CIG, CIGD, Fondi bilaterali, e qualunque altro tipo di ammortizzatore) a ore o a rotazione che appartengono alla stessa unità operativa e adibiti alle stesse mansioni del tirocinante, salvo accordi sindacali.

Il periodo di sospensione può essere in questi casi recuperato, secondo quanto previsto dalle presenti disposizioni in merito alla “Proroga per recupero sospensione di tirocinio extracurricolare durante emergenza sanitaria da Covid-19”.

2. Consentire lo svolgimento del tirocinio extracurricolare presso il domicilio del tirocinante in modalità a distanza assimilabili allo smart working, nei casi in cui gli obiettivi del piano formativo siano riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell’esperienza formativa non in presenza.

In tali casi, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all’assistenza per il tramite di adeguata tecnologia. Inoltre, il soggetto ospitante dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell’esperienza formativa.

In relazione agli aspetti formali, non è dovuta alcuna comunicazione sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie. È, invece, necessario che nel fascicolo del tirocinante (Dossier individuale), o in un addendum alla convenzione di tirocinio, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che parte dell’attività di tirocinio si svolge con le modalità sopra indicate.

I soggetti ospitanti dovranno prestare attenzione alla copertura assicurativa e inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

La modalità “a distanza” deve essere preferibile ove necessario per assicurare le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente, anche prevedendo un mix distanza-presenza e limitando il tempo di presenza a quanto necessario a garantire la qualità del tutoraggio. In ogni caso, il piano formativo deve individuare anche le modalità (telematiche o altro) con cui si svolge il tutoraggio.

È in ogni caso, sempre possibile interrompere i tirocini qualora gli obiettivi formativi del tirocinio non siano conseguibili data l’attuale situazione. Qualora le parti interessate decidano di non procedere con il recupero del tempo di sospensione attraverso la proroga della durata iniziale, la chiusura anticipata del tirocinio dovrà essere formalizzata e motivata. Di conseguenza, al momento dell’inserimento della Comunicazione di Cessazione del tirocinio, dovrà essere allegato un documento che riporti le motivazioni del mancato recupero del periodo di sospensione. Si ricorda che tutta la documentazione relativa all’andamento dei tirocini dovrà essere tenuta agli atti dal soggetto promotore.

- Proroga per recupero sospensione di tirocinio extracurricolare durante emergenza sanitaria da

Covid-19

Il tirocinio extracurricolare sospeso per motivi legati all’emergenza epidemiologica e/o per fruizione di ammortizzatori da parte dei soggetti ospitanti, può essere prorogato al fine di recuperare i periodi di sospensione (che non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio).

Al fine di permettere al tirocinante, in caso di eventi indipendenti dalla propria volontà, di raggiungere gli obiettivi formativi previsti dal proprio PFI/PP, i soggetti coinvolti nel tirocinio extracurricolare, (soggetto promotore, proponente, ospitante, tirocinante e tutore in caso di tirocinante minorenni), possono convenire di prorogare il tirocinio per recuperare le giornate di sospensione non fruiti.

La proroga per sospensione del tirocinio durante l’emergenza Covid – 19 è subordinata alle seguenti condizioni:

- verificare, da parte di tutte le parti coinvolte, le condizioni necessarie alla ripresa del percorso formativo, ivi compresa la volontà delle parti stesse;
- prevedere lo stesso soggetto promotore ed ospitante presenti nel tirocinio da prorogare;
- essere effettuata entro la data di rientro del tirocinante e comunque entro la data di naturale scadenza del tirocinio da prorogare;
- invio della Comunicazione Obbligatoria di proroga da parte del soggetto ospitante, o altro soggetto così come definito nella Convenzione che origina il PFI/PP.

Tale proroga comporta, da parte del soggetto promotore, l'aggiornamento e la formalizzazione di proroga del PFI/PP inizialmente previsto nel tirocinio da prorogare. L'aggiornamento dovrà riguardare le sezioni relative alla durata, garanzie assicurative obbligatorie e responsabilità civile verso terzi. Potranno essere aggiornati anche sezioni che non comportino la modifica sostanziale del PFI/PP stesso.

Non potranno essere comunque modificati le sezioni relative agli Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio.

Si precisa che i periodi di quarantena obbligatoria o di isolamento fiduciario fino all'esito definitivo di negatività dovuti al covid-19, possono essere considerati "sospensione per giustificato motivo" e quindi recuperati successivamente nel rispetto della durata massima prevista dalle Linee di indirizzo regionali in materia di tirocini.

In tal caso dovrà essere predisposto un Addendum al Progetto Formativo sottoscritto da soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante, che riporti il periodo di sospensione e le relative motivazioni.

Il rientro del tirocinante dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione del contagio Covid – 19 emanate dal governo e dalle autorità sanitarie competenti.

Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni nazionali e regionali in materia di formazione on the job, nonché quanto disposto con nota prot. siar. n. 163309 del 14.05.2020 e quanto previsto dalle specifiche disposizioni adottate in merito a singoli avvisi pubblici di competenza del Dipartimento "Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo" in considerazione delle peculiarità di ciascuno di essi.

## Procedura:

**In caso di sospensione del tirocinio in corso** per *chiusura del soggetto ospitante o per fruizione degli ammortizzatori sociali* sarà necessario creare, sul diario di bordo del tirocinio in FLLab l'evento di sospensione allegando il modello standard di Fondazione firmato da tutti i soggetti interessati e inserendo la causale emergenza COVID 19.

In caso di sospensione del tirocinio in corso per *periodi di quarantena obbligatoria o di isolamento fiduciario* fino all'esito definitivo di negatività dovuti al covid-19 sarà necessario compilare ed inviare l'Addendum al progetto formativo per la sospensione COVID-19 riportando la causale "sospensione per giustificato motivo". Il documento compilato e firmato dal tirocinante e dal soggetto ospitante dovrà essere trasmesso tramite e-mail all'Ufficio Tirocini [tirocini@fondazioneilavoro.it](mailto:tirocini@fondazioneilavoro.it) per la firma di Fondazione Lavoro.

Sul portale FLLab sarà necessario creare l'evento di sospensione del tirocinio allegando il relativo addendum firmato da tutti i soggetti interessati.

Ai fini del recupero della sospensione sarà necessario richiedere, entro 4 giorni dalla data di fine tirocinio originariamente prevista, la proroga secondo le procedure standard di Fondazione Lavoro.

**In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working** si premette che dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza con questa modalità. In tal caso, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia e contestualmente dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa. Pertanto, prima dell'attivazione della modalità smart working, sarà necessario inoltrare all'indirizzo mail [tirocini@fondazioneilavoro.it](mailto:tirocini@fondazioneilavoro.it) l'Addendum (vedi più avanti il format) debitamente compilato e firmato dal soggetto ospitante e dal tirocinante ed attendere il parere favorevole del soggetto promotore, mediante l'inoltro del documento controfirmato da Fondazione Lavoro. L'Addendum completo di tutte le firme deve essere caricato in FLLab nel Diario di bordo del tirocinio attraverso la creazione dell'evento di variazione. Si specifica, inoltre, che l'Addendum dovrà essere completo delle attività previste a garanzia dello svolgimento del tutoraggio a distanza e delle informazioni relative agli apparecchi elettronici forniti dal soggetto ospitante al tirocinante. In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, non è dovuta alcuna comunicazione sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie; resta inteso che, nel

fascicolo del tirocinante, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

**Attivazione nuovi tirocini con “modalità in presenza” o mista (presenza e smart working)** E' possibile procedere all'attivazione di nuovi tirocini mediante la procedura standard di Fondazione Lavoro, avendo cura di inserire all'interno del PFI la previsione di attività che potranno essere svolte preferibilmente in modalità “a distanza”, come individuate dal soggetto ospitante. In allegato alla richiesta di attivazione del nuovo tirocinio da inviare tramite FLLab dovrà essere caricata a sistema la seguente documentazione aggiuntiva:

- la dichiarazione del soggetto ospitante, a norma del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 ivi comprese le responsabilità di cui agli articoli 75 e 76, nella quale assicura l'applicazione, nei confronti del tirocinante, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per i lavoratori, ivi comprese le prescrizioni previste, in capo ai datori di lavoro, dalle ordinanze regionali





ADDENDUM AL PROGETTO FORMATIVO (solo in caso periodi di quarantena obbligatoria o di isolamento fiduciario del tirocinante)

Convenzione Rif. Reg. \_\_\_\_\_ Progetto Formativo Rif. Reg. \_\_\_\_\_

Soggetto promotore

FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO, con sede in Regione /Provincia autonoma LAZIO nel comune di ROMA (Provincia di ROMA) in via VIA C. COLOMBO N. 456 CF/P.IVA 97322850583/07979231003 rappresentato da VINCENZO SILVESTRI nato/a a PALERMO il 30/08/1959 in qualità di PRESIDENTE ivi domiciliato per la carica CF SLVVCN59M30G273L

Soggetto ospitante

\_\_\_\_\_, sede legale  
Stato/Regione /Provincia autonoma \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
(Provincia di \_\_\_\_\_) in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
CF/P.IVA \_\_\_\_\_ rappresentato da \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_ ivi domiciliato per la carica  
CF \_\_\_\_\_;

Tirocinante:

Cognome e nome \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
(prov. \_\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ domiciliato in (indicare se differente da residenza) \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ titolo di studio \_\_\_\_\_ CF: \_\_\_\_\_

Data inizio del tirocinio     /     /

Data prefissata di conclusione del tirocinio     /     /

Periodo di sospensione del tirocinio dal     /     / al

Motivazione della sospensione: Sospensione per giustificato motivo (quarantena)

Data aggiornata di conclusione del tirocinio     /     /

Luogo \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE ..... DEL .....

Avvio modalità smart working

## IL SOGGETTO OSPITANTE

(Denominazione soggetto ospitante) con sede legale in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) e sede operativa in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) – P.Iva e codice fiscale ....., - rappresentato dal Sig. .... nato a .....il .....

## DI COMUNE ACCORDO CON:

Il tirocinante ..... codice fiscale ..... nato/a a (città e provincia) il ..... e residente in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap)

Concordano che a far data dal \_\_/\_\_/\_\_\_\_ il tirocinio si svolgerà in modalità smart working a causa della situazione di emergenza COVID-19, con il seguente orario (giorni della settimana di svolgimento del tirocinio e dettaglio orario) per le attività formative di seguito descritte:

Ai fini di garantire un'adeguata formazione si specifica la consegna da parte del soggetto ospitante al tirocinante delle seguenti informative:

elenco dettagliato della dotazione elettronica (attrezzatura prevista e consegnata);

informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile;

altra documentazione eventualmente prevista dalla normativa di riferimento.

Con riferimento alla formazione effettuata dal tutor del soggetto ospitante si fornisce di seguito un elenco delle modalità previste a garanzia del corretto svolgimento delle attività relative al tutoraggio:

(inserire un elenco dettagliato delle attività)

Riferimento copertura assicurativa Inail:

Il soggetto ospitante

Il/a tirocinante

Il soggetto promotore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Regione Lazio:

Riferimenti delle disposizioni regionali: FAQ AGGIORNATE AL 06/11/2020:

### TIROCINI EXTRACURRICULARI AUTOFINANZIATI

**D: Durante l'attuale fase d'emergenza COVID 19 è possibile attivare, o riprendere, il medesimo tirocinio in modalità alternata tra presenza in sede ed e-learning?**

**R:** Durante l'attuale fase d'emergenza, si dovrà valutare in prima istanza se il tirocinio possa essere svolto in presenza, ferma restando la rigida attuazione delle disposizioni nazionali e regionali sulla sicurezza organizzativa e sanitaria per il contenimento del COVID -19, altrimenti si dovrà optare per il tirocinio in FAD.

Il tirocinio in FAD è realizzabile laddove i contenuti del progetto formativo individuale si prestino alla loro attuazione (in termini di apprendimento, orari e tutorship) mediante tecnologie digitali (ICT), come quelle utilizzate per l'organizzazione del lavoro e della formazione in ambienti virtuali.

Il ricorso a tale opzione deve rispettare rigorosamente le indicazioni dettate con nota circolare della regione Lazio n. 255844 del 30.03.2020 pubblicata sul canale regionale Lavoro, sezione Tirocini extracurriculari.

Si ricorda che per i tirocini finanziati a valere su bandi e avvisi pubblici (es. Garanzia Giovani) tale modalità deve essere espressamente prevista dalla Regione Lazio con proprio atto.

Nel caso in cui il soggetto ospitante, per ragioni di sicurezza, abbia organizzato il lavoro dei dipendenti alternando giornate in presenza con giornate in smartworking dei propri dipendenti, è possibile estendere tale possibilità anche ai tirocinanti. Tale estensione deve essere:

- considerata come soluzione residuale e cautelativa;
- correlata a comprovate e documentate ragioni di sicurezza;
- congruente con gli obiettivi formativi del tirocinio (espressi nel PFI) e con le modalità del suo svolgimento, assicurando un tutoraggio costante;
- dettagliata nel PFI e nelle sue eventuali integrazioni.

Si evidenzia che, alternando di continuo le due modalità di tirocinio, diverranno necessariamente più complesse le operazioni di attestazione delle presenze attraverso l'uso combinato di registri presenze e timesheet.

**D. Nel caso in cui il tirocinante sia costretto ad assentarsi poiché in quarantena o in isolamento**

**a causa del Covid-19, è possibile utilizzare l'istituto della sospensione del tirocinio?**

**R.** In caso di tirocinante in isolamento perché positivo al COVID-19, o in quarantena per essere stato esposto al rischio di contatto con persona positiva al COVID-19, sarà necessario attivare la sospensione per malattia, utilizzando la specifica causale di "sospensione per malattia lunga". Difatti, poiché in tal caso la tempistica da rispettare è tassativamente prescritta dalla vigente normativa e le incombenze sanitarie da osservare comportano tempi variabili, collegati al maggiore o minore sovraccarico delle strutture, in virtù dell'andamento della pandemia in corso, è possibile derogare alla previsione di cui all'articolo 3 co. 4 della DGR 576/2019 il quale prevede che "Il tirocinio può essere sospeso per [...] malattia di lunga durata, [...] che si protragga per una durata pari o superiore a 30 giorni solari".

**D: In caso di azienda che attivi una CIGS o una CIG in deroga (o altre tipologie di ammortizzatori sociali), per causale legata a Covid-19, come debbono essere gestiti i tirocini vertenti sulle attività equivalenti?**

**R:** L'art. 5, comma 4 della dgr 576/2019 prevede che "il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini".

Pertanto, considerato l'obiettivo della disciplina, laddove l'azienda intenda ricorrere alla Cassa integrazione straordinaria o in deroga per causale legata all'emergenza sanitaria da COVID-19, è necessario che lo specifico accordo sindacale preveda la possibilità di confermare i tirocini già avviati e/o da avviare, qualora essi ricomprendano le attività equivalenti che caratterizzano i

rapporti di lavoro coinvolti dai richiamati ammortizzatori sociali. Rimane fermo che in nessun caso l'attività dei tirocinanti potrà sopperire o sostituirsi a quella dei lavoratori in cassa integrazione.

In assenza di accordo sindacale che ricomprenda i tirocini vertenti sulle stesse attività oggetto di CIGS o CIG in deroga per i lavoratori dipendenti con la causale COVID-19, gli stessi potranno permanere unicamente nello stato di sospensione.

Si ricorda che per quanto riguarda la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), la scelta della disciplina regionale in materia di tirocini è chiara: essa non è stata ricompresa, essendo citate unicamente CIGS e CIGD. Dunque, in presenza di CIGO non vi è interazione con i tirocini.

Per il fondo di integrazione salariale (FIS), trattandosi di un istituto che ricalca i caratteri della cassa integrazione ma si rivolge a soggetti che sono esclusi da essa, soccorre non l'interpretazione letterale della dgr 576/2019 ma quella sistematica, ovverosia è necessario interpretare il sistema nel suo complesso ed individuarne le finalità. E la finalità è sempre quella di non sostituire i lavoratori assenti, con qualsivoglia tipologia, con i tirocinanti. Questi ultimi non integrano un rapporto di lavoro e, pertanto, i due istituti devono sempre essere autonomi tra loro.

Pertanto, in presenza di CIGO o di FIS pur non essendo necessario uno specifico accordo sindacale è necessario che i soggetti sottoscrittori della convenzione di tirocinio e del relativo progetto formativo vigilino affinché non vi sia sostituzione di lavoratori con tirocinanti, a pena delle sanzioni previste da parte della autorità competenti per il controllo e la vigilanza sugli istituti lavorativi e dalla Regione Lazio per abuso del tirocinio.

## **Procedura:**

**In caso di sospensione del tirocinio in corso** sarà necessario compilare ed inviare l'Addendum al progetto formativo per la sospensione COVID-19, compilato e firmato dal tirocinante e dal soggetto ospitante dovrà essere trasmesso tramite e-mail all'Ufficio Tirocini [tirocini@fondazione lavoro.it](mailto:tirocini@fondazione lavoro.it) per la firma di Fondazione Lavoro.

Sul portale FLLab sarà necessario creare l'evento di sospensione del tirocinio allegando il relativo addendum firmato da tutti i soggetti interessati. Nel caso di sospensione legata alla chiusura dell'attività del soggetto ospitante decretata dal Governo la sospensione dovrà riportare la causale "emergenza sanitaria COVID 19" in alternativa, nel caso di quarantena o isolamento del tirocinante la sospensione dovrà riportare la causale "sospensione per lunga malattia"

La procedura sull'applicativo regionale TOL – Tirocini On Line sarà effettuata direttamente dall'Ufficio Tirocini di Fondazione Lavoro.

**In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working**, si premette che dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza con questa modalità. In tal caso, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia e contestualmente dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa. Pertanto, prima dell'attivazione della modalità smart working, sarà necessario inoltrare all'indirizzo mail [tirocini@fondazione lavoro.it](mailto:tirocini@fondazione lavoro.it) l'Addendum (vedi più avanti il format) debitamente compilato e firmato dal soggetto ospitante e dal tirocinante ed attendere il parere favorevole del soggetto promotore, mediante l'inoltro del documento controfirmato da Fondazione Lavoro. L'Addendum completo di tutte le firme deve essere caricato in FLLab nel Diario di bordo del tirocinio attraverso la creazione dell'evento di variazione. Si specifica, inoltre, che l'Addendum dovrà essere completo delle attività previste a garanzia dello svolgimento del tutoraggio a distanza e delle informazioni relative agli apparecchi elettronici forniti dal soggetto ospitante al tirocinante. In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, non è dovuta alcuna comunicazione sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie; resta inteso che, nel fascicolo del tirocinante, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

**Attivazione nuovi tirocini con “modalità in presenza”.** Durante l’attuale fase d’emergenza, si dovrà valutare in prima istanza se il tirocinio possa essere svolto in presenza, ferma restando la rigida attuazione delle disposizioni nazionali e regionali sulla sicurezza organizzativa e sanitaria per il contenimento del COVID -19. In tal caso è possibile procedere all’attivazione di nuovi tirocini mediante la procedura standard di Fondazione Lavoro, avendo cura di inserire all’interno del PFI le informazioni relative alle specifiche misure di sicurezza e prevenzione - di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione al virus negli ambienti di lavoro - definite a livello nazionale e regionale, previste per il settore e il luogo di lavoro ove si realizza l’attività prevista dal progetto formativo di tirocinio.

**Attivazione di nuovi tirocini in modalità assimilabile allo smart-working** sarà necessario inoltrare la richiesta di tirocinio mediante la procedura standard su FLLab, avendo cura di inserire nel campo delle note le seguenti informazioni:

- attrezzatura tecnologica messa a disposizione da parte dell’azienda;
- modalità di registrazione delle attività di tirocinio e di esecuzione del tutoraggio a distanza

## ADDENDUM AL PROGETTO FORMATIVO

Convenzione Rif. Reg. \_\_\_\_\_ Progetto Formativo Rif. Reg. \_\_\_\_\_

Soggetto promotore

FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO, con sede in Regione /Provincia autonoma LAZIO nel comune di ROMA (Provincia di ROMA) in via VIA C. COLOMBO N. 456 CF/P.IVA 97322850583/07979231003 rappresentato da VINCENZO SILVESTRI nato/a a PALERMO il 30/08/1959 in qualità di PRESIDENTE ivi domiciliato per la carica CF SLVVCN59M30G273L

Soggetto ospitante

\_\_\_\_\_, sede legale  
Stato/Regione \_\_\_\_\_ /Provincia autonoma \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (Provincia di \_\_\_\_\_) in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
CF/P.IVA \_\_\_\_\_ rappresentato da  
\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ in  
qualità di \_\_\_\_\_ ivi domiciliato per la carica  
CF \_\_\_\_\_;

Tirocinante:

Cognome e nome \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ residente in  
\_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ domiciliato in (indicare se differente da residenza)  
\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_  
titolo di studio \_\_\_\_\_ CF: \_\_\_\_\_

Data inizio del tirocinio \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Data prefissata di conclusione del tirocinio \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Periodo di sospensione del tirocinio dal \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ al \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Motivazione della sospensione: EMERGENZA COVID-19

Data aggiornata di conclusione del tirocinio \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Il Soggetto Promotore

Il Soggetto Ospitante

Il Tirocinante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE ..... DEL .....

### Avvio modalità smart working

#### IL SOGGETTO OSPITANTE

(Denominazione soggetto ospitante) con sede legale in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) e sede operativa in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) – P.Iva e codice fiscale ....., - rappresentato dal Sig. .... nato a .....il .....

#### DI COMUNE ACCORDO CON:

Il tirocinante ..... codice fiscale ..... nato/a a (città e provincia) il ..... e residente in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap)

Concordano che a far data dal \_\_/\_\_/\_\_\_\_ il tirocinio si svolgerà in modalità smart working a causa della situazione di emergenza COVID-19, con il seguente orario (giorni della settimana di svolgimento del tirocinio e dettaglio orario) per le attività formative di seguito descritte:

Ai fini di garantire un'adeguata formazione si specifica la consegna da parte del soggetto ospitante al tirocinante delle seguenti informative:

elenco dettagliato della dotazione elettronica (attrezzatura prevista e consegnata);

informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile;

altra documentazione eventualmente prevista dalla normativa di riferimento.

Con riferimento alla formazione effettuata dal tutor del soggetto ospitante si fornisce di seguito un elenco delle modalità previste a garanzia del corretto svolgimento delle attività relative al tutoraggio:

(inserire un elenco dettagliato delle attività)

Riferimento copertura assicurativa Inail:

Il soggetto ospitante

Il/a tirocinante

Il soggetto promotore

---

---

---

## Regione Liguria:

**Riferimenti delle disposizioni regionali** (Nota regionale prot. NP/2020/1468243 del 27/10/2020):

### TIROCINI EXTRACURRICULARI AUTOFINANZIATI

Facendo seguito al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 (Dpcm 24/10/2020), recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» si forniscono chiarimenti utili alla gestione dei casi in cui i soggetti ospitanti di tirocini extracurricolari in corso abbiano subito chiusure o riduzioni orarie.

Nel caso di chiusura dell'attività o riduzione oraria pressoché totale del tirocinio dovuta alle restrizioni di cui sopra, è consentita la sospensione dei tirocini extracurricolari, con causale "sospeso per DPCM 24/10/2020"; resta salva la possibilità di interruzione degli stessi, previo accordo di tutte le parti (promotore, ospitante, tirocinante) sottoscritto e debitamente motivato.

Nel caso di riduzione oraria parziale del tirocinio, sarà possibile una riparametrazione dell'orario del tirocinio; ciò potrà avvenire anche in caso di impossibilità da parte del tutor indicato nel PFI iniziale, di monitorare costantemente il tirocinante, al fine di adeguare le concrete possibilità di affiancamento in presenza del tirocinante da parte dello stesso tutor originario. Resta salva la facoltà di affiancare al tirocinante un nuovo tutor, in modo da poter garantire il monitoraggio, sempre che l'azienda ospitante abbia a disposizione più soggetti adibiti alla medesima mansione del tutor indicato nel PFI e, comunque, previa modifica del PFI stesso. La riduzione oraria del tirocinio dovrà essere riportata nel Progetto Formativo Individuale, così come la conseguente rimodulazione degli obiettivi del tirocinio medesimo per conformarlo alla nuova situazione organizzativa dell'impresa.

Ad ogni modo, ove possibile, i tirocini potranno essere trasformati in modalità Smart Working, Non è invece permesso lo svolgimento del tirocinio in modalità "mista" (Presenza – Smart Working), ossia espletato per alcuni giorni o orari in presenza presso il Soggetto Ospitante e per altri da remoto, in quanto - ribadita l'eccezionalità dello Smart Working, fondandosi tale modalità esclusivamente sull'attuale periodo emergenziale - le due distinte modalità di svolgimento di tirocinio (presenza o Smart Working) costituiscono due strumenti il cui rapporto è di alternative e non di alternanza.

### Procedura:

**In caso di sospensione del tirocinio in corso** sarà necessario creare, sul diario di bordo del tirocinio in FLLab l'evento di sospensione allegando il modello standard di Fondazione firmato da tutti i soggetti interessati. Nel caso di sospensione legata alla chiusura dell'attività del Soggetto Ospitante decretata dal Governo la sospensione dovrà riportare la causale "sospeso per DPCM 24/10/2020" in alternativa, nel caso di quarantena o isolamento del tirocinante la sospensione dovrà riportare la causale "sospeso per quarantena COVID-19"

Ai fini del recupero della sospensione sarà necessario richiedere, entro 4 giorni dalla data di fine tirocinio originariamente prevista, la proroga secondo le procedure standard di Fondazione Lavoro

**Prosecuzione del tirocinio in modalità smart working** Alla luce della possibilità prevista dalla Regione – con nota del 23/03/2020 – di riattivare nella forma e con le modalità del lavoro agile (smart working) i tirocini sospesi, per la sola durata dell'emergenza sanitaria in corso e nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione stessa, si precisano di seguito le modalità da seguire nel caso in cui si intenda procedere in tal senso.

Si premette che dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza con questa modalità. In tal caso, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia e contestualmente dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa. Pertanto, per la formalizzazione dell'attivazione della



modalità di smart working sarà necessario inoltrare all'indirizzo mail [tirocini@fondazioneilavoro.it](mailto:tirocini@fondazioneilavoro.it) lo scambio di comunicazioni (a mezzo mail) con le quali le parti (soggetto ospitante, tirocinante e tutor del soggetto promotore) concordano di procedere in tal senso e la tabella informativa debitamente compilata con tutte le informazioni richieste (in allegato). In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità smart working, non è dovuta alcuna comunicazione sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie; resta inteso che, nel fascicolo del tirocinante, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

### **Tabella informativa per l'attivazione della modalità di prosecuzione del tirocinio in modalità smart working**

Si raccomanda di non superare il limite dei 2000 caratteri massimi previsti dal campo note sul portale Regionale SIL-TOL.

CODICE TIROCINIO	
ATTREZZATURA TECNOLOGICA MESSA A DISPOSIZIONE DA PARTE DELL'AZIENDA	
ATTREZZATURA TECNOLOGICA IN POSSESSO DEL TIROCINANTE ( SE NON FORNITA DALL'AZIENDA)	
MODALITA' DI REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO E DI ESECUZIONE DEL TUTORAGGIO A DISTANZA	
SPECIFICA COPERTURA ASSICURATIVA EVENTUALMENTE ATTIVA PER RISCHI CONNESSI ALL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' PRESSO IL DOMICILIO DEL TIROCINANTE	

**Attivazione di nuovi tirocini in modalità smart working** Considerata l' Informativa regionale del 23/04/2020 è possibile procedere con la richiesta di nuovi tirocini in modalità agile per il solo periodo dell'emergenza COVI-19. Pertanto sarà possibile procedere mediante la procedura standard su FLLAB avendo cura di specificare nella sezione delle note all'interno del PFI le seguenti informazioni minime non superando il limite dei 200 caratteri:

- attrezzatura tecnologica messa a disposizione da parte dell'azienda;
- attrezzatura tecnologica in possesso del tirocinante ( se non fornita dall'azienda)
- modalita' di registrazione delle attivita' di tirocinio e di esecuzione del tutoraggio a distanza.

## Regione Lombardia:

**Riferimenti delle disposizioni regionali** (nota regionale del 04/11/2020):

### TIROCINI EXTRACURRICULARI AUTOFINANZIATI E FINANZIATI

Le presenti disposizioni in materia di gestione dei tirocini extracurriculari durante la fase di emergenza epidemiologica Covid – 19 costituiscono un aggiornamento e una ricognizione dei precedenti indirizzi, i quali rimangono tuttavia validi per quanto riferito alle precedenti fasi dell'emergenza e per quanto non risulta modificato o superato da nuove disposizioni.

Al di là delle presenti disposizioni, resta inteso che le indicazioni contenute nei D.P.C.M. e nelle ordinanze emanate dalle autorità competenti sono immediatamente applicabili da parte dei soggetti destinatari, in particolare per quanto riguarda le restrizioni all'esercizio delle attività, le limitazioni agli spostamenti e i protocolli di sicurezza.

#### 1.- PROTOCOLLI DI SICUREZZA

Ai tirocinanti si applicano le indicazioni operative di cui alle ordinanze regionali e gli stessi protocolli di sicurezza definiti a livello nazionale. In presenza di più tirocinanti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di tirocinio secondo turni da concordare con il tirocinante, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

Prima dell'attivazione di un tirocinio è necessario verificare:

1) la presenza, alla luce della normativa vigente, delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa che costituisce l'oggetto della formazione del tirocinante (e quindi che non vi siano restrizioni all'esercizio dell'attività o alla mobilità, in base ai codici Ateco e alle ordinanze in essere);

2) la presenza delle condizioni, come richiesto dalle disposizioni governative e regionali, che assicurino adeguati livelli di protezione per lo svolgimento delle attività in azienda da parte dei lavoratori (uso di dispositivi di protezione individuale, distanza di sicurezza, orari, ecc...).

In assenza di tali presupposti, il tirocinio non può essere attivato/riattivato. Qualora, nel corso del tempo, tali presupposti venissero a mancare, il tirocinio dovrà essere sospeso.

Il soggetto promotore verifica la presenza dei requisiti sopra richiamati nelle seguenti modalità:

- acquisisce la dichiarazione del soggetto ospitante, a norma del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 ivi comprese le responsabilità di cui agli articoli 75 e 76, nella quale assicura l'applicazione, nei confronti del tirocinante, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per i lavoratori, ivi comprese le prescrizioni previste, in capo ai datori di lavoro, dalle ordinanze regionali;

- inserisce nel progetto formativo di tirocinio (anche con un addendum in caso di proroga) l'obbligo, sia per il soggetto ospitante che per il tirocinante, di adottare le misure di sicurezza sopra citate;

- inserisce, nel progetto formativo di tirocinio, la previsione di attività che potranno essere svolte preferibilmente in modalità "a distanza", come individuate dal soggetto ospitante. La modalità "a distanza" deve essere preferibile, ove possibile, prevedendo un mix distanza-presenza, limitando il tempo di presenza allo stretto necessario a garantire la qualità del tutoraggio. In ogni caso, il piano formativo deve individuare anche le modalità (telematiche o altro) con cui si svolge il tutoraggio;

- nel caso di tirocinanti minorenni, acquisisce l'assenso dei genitori o del soggetto che ne esercita la tutela;

- assicura tutti gli altri elementi che caratterizzano e qualificano l'esperienza di tirocinio, ivi compreso il tutoraggio, anche nello svolgimento delle attività formative da svolgersi "a distanza".

Il soggetto ospitante:

- fornisce al tirocinante le prescrizioni previste per la sicurezza sanitaria dai protocolli applicati per i lavoratori;

- applica, per il tirocinante, le stesse misure di carattere sanitario del personale previste dalle ordinanze regionali;

- definisce tempi e modalità per lo svolgimento delle attività formative, individuando quelle che è possibile svolgere in modalità "a distanza" (in analogia a quelle svolte dai lavoratori in regime di smart working)

#### 2.- GESTIONE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI NEI CASI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'

Nei casi in cui le attività sono sospese o soggette a riduzione, è possibile adottare le seguenti soluzioni

1. Sospendere il tirocinio:

- a. in caso di chiusura delle attività aziendali a seguito di provvedimenti restrittivi
- b. in caso di sospensione dei lavoratori (in CIG, CIGD, Fondi bilaterali, e qualunque altro tipo di ammortizzatore) a ore o a rotazione che appartengono alla stessa unità operativa e adibiti alle stesse mansioni del tirocinante, salvo accordi sindacali.

Il periodo di sospensione può essere in questi casi recuperato (vd. punto 3).

2. Far svolgere l'esperienza presso il domicilio del tirocinante in modalità a distanza assimilabili allo smartworking, nei casi in cui gli obiettivi del piano formativo siano riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza formativa non in presenza.

In tali casi, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia. Inoltre, il soggetto ospitante dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa.

In relazione agli aspetti formali, non è dovuta alcuna comunicazione sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie. Resta invece inteso che nel fascicolo del tirocinante (Dossier individuale), o in un addendum alla convenzione di tirocinio, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità.

Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

La modalità "a distanza" deve essere preferibile ove necessario per assicurare le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente, anche prevedendo un mix distanza-presenza e limitando il tempo di presenza a quanto necessario a garantire la qualità del tutoraggio. In ogni caso, il piano formativo deve individuare anche le modalità (telematiche o altro) con cui si svolge il tutoraggio.

Resta ferma la possibilità di interrompere i tirocini qualora gli obiettivi formativi del tirocinio non siano conseguibili data l'attuale situazione. Qualora le parti interessate decidano di non procedere con il recupero del tempo di sospensione attraverso la proroga della durata iniziale, la chiusura anticipata del tirocinio dovrà essere formalizzata e motivata. Di conseguenza, al momento dell'inserimento della Comunicazione di Cessazione del tirocinio in GEFO, dovrà essere allegato un documento che riporti le motivazioni del mancato recupero del periodo di sospensione. Si ricorda che tutta la documentazione relativa all'andamento dei tirocini dovrà essere tenuta agli atti dal soggetto promotore.

### 3.- PROROGA DEL TIROCINIO EXTRACURRICOLARE

I soggetti coinvolti nel tirocinio extracurricolare, (soggetto promotore, proponente, ospitante, tirocinante e tutore in caso di tirocinante minorenni), possono convenire di prorogare il tirocinio in caso di scadenza naturale dello stesso oltre che per eventi eccezionali definiti da provvedimenti delle autorità competenti.

In relazione alle due differenti circostanze il soggetto promotore attiverà due procedure di proroga del tirocinio extracurricolare alternative tra loro:

A. Proroga per termine naturale di tirocinio extracurricolare

B. Proroga per recupero sospensione di tirocinio extracurricolare

#### A. PROROGA PER TERMINE NATURALE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE

Il tirocinio extracurricolare può essere prorogato in presenza di specifici requisiti:

- un tirocinio inizialmente programmato di sei mesi (Piano Formativo Individuale che preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF livello 2 e 3) può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori sei mesi qualora, nel corso della proroga, si preveda l'acquisizione di una/o più competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;
- un tirocinio inizialmente programmato in dodici mesi (Piano Formativo Individuale preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4) non può essere prorogato;
- un tirocinio inizialmente programmato in sei mesi (Piano Formativo Individuale preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4) può essere prorogato di ulteriori sei mesi qualora, nel corso della proroga, si preveda l'acquisizione di almeno una nuova competenza referenziate con EQF di livello 4

#### INDICAZIONI SULLA PROCEDURA DI PROROGA

- deve avvenire entro la scadenza del tirocinio da prorogare;
- il PFI/PP deve prevedere lo stesso soggetto promotore ed ospitante presenti nel tirocinio da prorogare;
- comporta, da parte del soggetto promotore, l'aggiornamento e la formalizzazione di proroga del PFI/PP inizialmente previsto nel tirocinio da prorogare. L'aggiornamento dovrà riguardare le sezioni relative alla durata, garanzie assicurative obbligatorie, responsabilità civile verso terzi e gli Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio. Potranno essere aggiornate anche sezioni che non comportino la modifica sostanziale del PFI/PP stesso;
- prevede l'invio della Comunicazione Obbligatoria di proroga da parte del soggetto ospitante, o altro soggetto così come definito nella Convenzione che origina il PFI/PP.
- La proroga prevede la formalizzazione di un nuovo PFI/PP

#### B.PROROGA PER RECUPERO SOSPENSIONE DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA COVID19

Il tirocinio extracurricolare può essere prorogato al fine di recuperare i periodi di sospensione (che non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio) per motivi legati all'emergenza epidemiologica e per fruizione di ammortizzatori da parte dei soggetti ospitanti.

Al fine di permettere al tirocinante, in caso di eventi indipendenti dalla propria volontà, di raggiungere gli obiettivi formativi previsti dal proprio PFI/PP, i soggetti coinvolti nel tirocinio extracurricolare, (soggetto promotore, proponente, ospitante, tirocinante e tutore in caso di tirocinante minorenni), possono convenire di prorogare il tirocinio per "recuperare" le giornate di sospensione non fruita.

La proroga per sospensione del tirocinio durante l'emergenza Covid - 19:

- è subordinata alla verifica, da parte di tutte le parti coinvolte, delle condizioni necessarie alla ripresa del percorso formativo, ivi compresa la volontà delle parti stesse;
- deve prevedere lo stesso soggetto promotore ed ospitante presenti nel tirocinio da prorogare;
- deve essere effettuata entro la data di rientro del tirocinante e comunque entro la data di naturale scadenza del tirocinio da prorogare;
- comporta, da parte del soggetto promotore, l'aggiornamento e la formalizzazione di proroga del PFI/PP inizialmente previsto nel tirocinio da prorogare. L'aggiornamento dovrà riguardare le sezioni relative alla durata, garanzie assicurative obbligatorie e responsabilità civile verso terzi. Potranno essere aggiornati anche sezioni che non comportino la modifica sostanziale del PFI/PP stesso, non potranno essere comunque modificati le sezioni relative agli Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- prevede l'invio della Comunicazione Obbligatoria di proroga da parte del soggetto ospitante, o altro soggetto così come definito nella Convenzione che origina il PFI/PP.

Al termine della proroga, se del caso, potrà essere attivata una proroga di tirocinio di cui al precedente paragrafo A, in coerenza con quanto previsto dalla normativa regionale.

Infine, si precisa che i periodi di quarantena obbligatoria o di isolamento fiduciario fino all'esito definitivo di negatività dovuti al covid-19, possono essere considerati "sospensione per giustificato motivo" e quindi recuperati successivamente nel rispetto della durata massima prevista dalle Linee di indirizzo regionali in materia di tirocini.

In quel caso va predisposto un Addendum al Progetto Formativo sottoscritto da soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante, che riporti il periodo di sospensione e le relative motivazioni.

Il rientro del tirocinante dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione del contagio Covid – 19 emanate dal governo e dalle autorità sanitarie competenti.

#### 4.- COMPLETAMENTO DEL TIROCINIO EXTRACURRICOLARE – "TIROCINIO A COMPLETAMENTO"

Nel caso in cui il tirocinio sia scaduto naturalmente durante il periodo di emergenza sanitaria, sarà possibile attivare un "nuovo" tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante per un periodo aggiuntivo pari a quello trascorso in sospensione e comunque non inferiore a 30 giorni solari, fermo restando il rispetto della durata massima del tirocinio prevista dalla normativa regionale.

Il soggetto promotore, quindi, verificata la volontà delle parti e la sussistenza di tutte le condizioni necessarie alla ripresa del percorso, potrà procedere con un Tirocinio a completamento.

L'attivazione di un Tirocinio a completamento, fermo restando il complessivo rispetto della normativa regionale, è subordinata alla verifica, da parte di tutte le parti coinvolte, delle condizioni necessarie alla ripresa del percorso formativo, ivi compresa la volontà delle parti stesse e deve:

- prevedere lo stesso soggetto promotore ed ospitante presenti nel tirocinio da completare;
- fare riferimento alla Convenzione ed agli obiettivi formativi, senza prevedere l'acquisizione di nuove competenze, del PFI/PP precedentemente definiti e presenti nel tirocinio da completare.

Ciò comporta, da parte del soggetto promotore, l'aggiornamento e la formalizzazione del PFI/PP inizialmente previsto nel tirocinio da completare. L'aggiornamento dovrà riguardare le sezioni relative alla durata, garanzie assicurative obbligatorie e responsabilità civile verso terzi. Potranno essere aggiornati anche sezioni che non comportino la modifica sostanziale del PFI/PP stesso, non potranno essere comunque modificati le sezioni relative agli Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio.

Qualora la Convenzione da cui origina il tirocinio da completare sia scaduta, la stessa deve essere integrata con la seguente dicitura:

“Le Parti concordano di prorogare la presente convenzione alla data di conclusione del tirocinio a completamento (indicata nel Progetto Formativo Individuale):

del tirocinante Sig\_\_\_\_\_ cognome nome (in caso di convenzione individuale), dei seguenti tirocinanti, (in caso di convenzioni collettive): Sig \_\_\_\_\_ , Sig \_\_\_\_\_; .....

La Convenzione integrata dovrà essere nuovamente firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante senza necessità di applicare una nuova marca da bollo.

- avere una durata minima di 30 giorni solari e massima pari al periodo di sospensione avvenuta entro il periodo di vigenza nel tirocinio da cui origina il completamento e, comunque, entro i limiti della durata originaria dello stesso o da altro documento idoneo a comprovare l'effettiva sospensione.

Tale documentazione dovrà essere inserita nel Dossier Individuale del tirocinante;

- **essere oggetto di una Comunicazione Obbligatoria di avviamento (Inizio Rapporto)** da parte del soggetto ospitante, o altro soggetto così come definito nella Convenzione del tirocinio da completare.

Tutta la documentazione attestante l'eccezionalità dell'evento dovrà essere tenuta nel Dossier Individuale del tirocinante relativo al Tirocinio a completamento.

Al termine del Tirocinio a completamento, se del caso, potrà essere attivata una proroga di tirocinio in coerenza con quanto previsto dalla normativa regionale.

## Procedura:

**In caso di sospensione del tirocinio in corso** sarà necessario compilare ed inviare l'Addendum alla convenzione di tirocinio, che dovrà riportare la dicitura “Addendum - l'emergenza epidemiologica COVID-19”, compilato e firmato dal tirocinante e dal soggetto ospitante ed essere trasmesso tramite e-mail all'Ufficio Tirocini [tirocini@fondazioneilavoro.it](mailto:tirocini@fondazioneilavoro.it) per la firma di Fondazione Lavoro.

Sul portale FLLab sarà necessario creare l'evento di sospensione del tirocinio allegando il relativo addendum firmato da tutti i soggetti interessati. Ai fini del recupero della sospensione sarà necessario richiedere, entro 4 giorni dalla data di fine tirocinio originariamente prevista, la proroga secondo le procedure standard di Fondazione Lavoro. Resta inteso che per le sedi non accreditate il caricamento dell'Addendum sul portale GEFO sarà a cura dell'Ufficio tirocini di Fondazione Lavoro, lasciando in capo al Delegato il solo caricamento del modello sul portale FLLab.

**In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working** si premette che dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza con questa modalità. In tal caso, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia e contestualmente dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa. Pertanto, prima dell'attivazione della modalità smart working, sarà necessario inoltrare all'indirizzo mail [tirocini@fondazioneilavoro.it](mailto:tirocini@fondazioneilavoro.it) l'Addendum (vedi più avanti il format) debitamente compilato e firmato dal soggetto ospitante e dal tirocinante ed attendere il parere favorevole del soggetto promotore, mediante l'inoltro del documento controfirmato da Fondazione Lavoro. L'Addendum completo di tutte le firme deve essere caricato in FLLab nel Diario di bordo del tirocinio attraverso la creazione dell'evento di variazione. Si specifica, inoltre, che

L'Addendum dovrà essere completo delle attività previste a garanzia dello svolgimento del tutoraggio a distanza e delle informazioni relative agli apparecchi elettronici forniti dal soggetto ospitante al tirocinante. In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, non è dovuta alcuna comunicazione sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie; resta inteso che, nel fascicolo del tirocinante, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

**Attivazione nuovi tirocini con “modalità in presenza” o mista (presenza e smart working)** E' possibile procedere all'attivazione di nuovi tirocini mediante la procedura standard di Fondazione Lavoro, avendo cura di inserire all'interno del PFI la previsione di attività che potranno essere svolte preferibilmente in modalità “a distanza”, come individuate dal soggetto ospitante. In allegato alla richiesta di attivazione del nuovo tirocinio da inviare tramite FLLab dovrà essere caricata a sistema la seguente documentazione aggiuntiva:

la dichiarazione del soggetto ospitante (su carta intestata dello stesso) nella quale assicura l'applicazione, nei confronti del tirocinante, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per i lavoratori, ivi comprese le prescrizioni previste, in capo ai datori di lavoro, dall'Ordinanza regionale n.546 del 13 maggio 2020;

copia del Protocollo aziendale di prevenzione COVID-19 di cui il soggetto ospitante si è dotato, ovvero delle Istruzioni operative di Sicurezza eventualmente integrate nel DVR già presente;

nel caso di tirocinanti minorenni, l'assenso dei genitori o del soggetto che ne esercita la tutela.

Attivazione di nuovi tirocini in modalità assimilabile allo smart-working sarà necessario inoltrare la richiesta di tirocinio mediante la procedura standard su FLLab, avendo cura di inserire nel campo delle note le seguenti informazioni:

- attrezzatura tecnologica messa a disposizione da parte dell'azienda;
- modalità di registrazione delle attività di tirocinio e di esecuzione del tutoraggio a distanza

Attivazione tirocinio a completamento sul diario di bordo del tirocinio, nel portale FLLab sarà necessario procedere mediante la creazione dell'evento proroga con variazione pfi/rinnovo. Salvando la richiesta di rinnovo, il sistema FLLab genera una nuova richiesta di tirocinio già compilata secondo il PFI precedente da integrare con le informazioni aggiuntive legate alla modalità scelta di svolgimento del tirocinio (con modalità a distanza, presenza in modalità mista presenza-distanza). La nuova richiesta dovrà essere ripresa nella sezione dei tirocini in bozza ripercorrendo tutte le fasi di richiesta tirocinio fino al salvataggio del pagamento e al caricamento dei relativi documenti.

**N.B.** *Il “nuovo” tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante deve prevedere un periodo aggiuntivo pari a quello trascorso in sospensione e comunque non inferiore a 30 giorni solari, non deve prevedere l'acquisizione di nuove competenze rispetto il precedente e deve essere oggetto di una Comunicazione Obbligatoria di avviamento (Inizio Rapporto).*

**(IN CASO DI TIROCINIO FINANZIATO, AGGIUNGERE I LOGHI DELL'AVVISO PUBBLICO DI RIFERIMENTO)**

**Addendum - l'emergenza epidemiologica COVID-19 – sospensione del tirocinio extracurricolare convenzione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

da redigere su carta intestata della Struttura Ospitante (Azienda/Ente)

Oggetto: Addendum - l'emergenza epidemiologica COVID-19

In riferimento al tirocinio extracurricolare, numero di convenzione ....., Il Soggetto Promotore FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO con sede legale in VIA CRISTOFORO COLOMBO, 456 CAP 00145 Comune ROMA Provincia RM Codice fiscale: 97322850583 Partita I.V.A.: 07979231003 rappresentato da VINCENZO SILVESTRI nato il 30/08/1959 Comune: Palermo Provincia: PA, il Soggetto Ospitante (denominazione) ....., con sede legale in..... n... CAP... città .....Prov. (..) Partita IVA / Codice Fiscale..... rappresentato/a dal/la sig./sig.ra ..... nato/a il ..... Comune.....Provincia, il/la tirocinante ....., con codice fiscale ..... nato/a a (città e provincia) il ..... e residente in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap), concordano di sospendere il tirocinio dal giorno ..... al giorno.....per l'emergenza sanitaria, nel rispetto del DPCM 11 marzo 2020 e della nota di Regione Lombardia in merito a Tirocini del 12 marzo 2020.

Luogo e data.....

Firma Referente Struttura Ospitante

.....

Firma del Soggetto Promotore

.....

Firma del tirocinante

.....

## ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE ..... DEL .....

### Avvio modalità smart working

#### IL SOGGETTO OSPITANTE

(Denominazione soggetto ospitante) con sede legale in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) e sede operativa in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) – P.Iva e codice fiscale ....., - rappresentato dal Sig. .... nato a .....il .....

#### DI COMUNE ACCORDO CON:

Il tirocinante ..... codice fiscale ..... nato/a a (città e provincia) il ..... e residente in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap)

Concordano che a far data dal \_\_/\_\_/\_\_\_\_ il tirocinio si svolgerà in modalità smart working a causa della situazione di emergenza COVID-19, con il seguente orario (giorni della settimana di svolgimento del tirocinio e dettaglio orario)

Ai fini di garantire un'adeguata formazione si specifica la consegna da parte del soggetto ospitante al tirocinante delle seguenti informative:

elenco dettagliato della dotazione elettronica (attrezzatura prevista e consegnata);

informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile;

altra documentazione eventualmente prevista dalla normativa di riferimento.

Con riferimento alla formazione effettuata dal tutor del soggetto ospitante si fornisce di seguito un elenco delle modalità previste a garanzia del corretto svolgimento delle attività relative al tutoraggio : (inserire un elenco dettagliato delle attività)

Riferimento copertura assicurativa:

Il soggetto ospitante

Il/a tirocinante

Il soggetto promotore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_/\_\_/\_\_\_\_



## Regione Piemonte:

### Riferimenti delle disposizioni regionali

TIROCINI EXTRACURRICULARI ATTIVATI NELL'AMBITO DEL BANDO DI GARANZIA GIOVANI

- in caso di isolamento fiduciario/quarantena, a prescindere dalla percentuale di assenza, si riconosce la sospensione come malattia e la possibilità di successiva proroga per il relativo periodo. Si invita ad acquisire certificazione medica attestante lo stato di quarantena;
- in caso di tirocini attivati presso esercizi commerciali per i quali è prevista la chiusura nel fine settimana ai sensi dei provvedimenti emanati, il tirocinante sarà considerato assente giustificato e pertanto i giorni non andranno ad essere computati ai fini del calcolo del 30% di assenza;
- in caso di tirocini attivati presso esercizi per i quali è stata disposta la chiusura serale, l'eventuale riduzione dell'orario non ad andrà ad incidere sull'impegno orario previsto dal PFI e al tirocinante dovrà essere corrisposta l'indennità stabilita. E' in ogni caso possibile rimodulare l'orario per garantire il monte ore settimanale previsto, fermo restando il massimo delle 8 ore giornaliere.

TIROCINI EXTRACURRICULARI AUTOFINANZIATI: (nota del 30/10/2020 Protocollo n. 107411/A15.02B Classificazione 16.80.20)

Fermo restando le disposizioni di cui all'allegato 4 della DD n. 490 del 6/8/2020, alla luce delle recenti disposizioni in materia di emergenza sanitaria, si forniscono le seguenti indicazioni riguardo alla gestione dei tirocini:

1. nel caso in cui il tirocinante debba osservare il periodo di isolamento fiduciario/quarantena si riconosce la sospensione come malattia, anche se inferiore ai 30 giorni solari e la possibilità quindi di successiva proroga per il relativo periodo. E' opportuno acquisire una dichiarazione del medico o dell'ASL attestante lo stato di isolamento/quarantena; in mancanza è sufficiente una autocertificazione del tirocinante.
2. in caso di tirocini attivati presso gli esercizi commerciali per i quali è prevista la chiusura nel fine settimana ai sensi dei provvedimenti emanati, trattandosi di assenza non imputabili al tirocinante, tali giornate non si conteggiano come assenze ai fini della frequenza mensile. Pertanto i giorni non andranno ad essere computati e se il tirocinante raggiunge il 70 % di presenza mensile l'indennità dovrà essere riconosciuta interamente. E' in ogni caso possibile rimodulare l'impegno orario settimanale, fermo restando il limite massimo delle 8 ore giornaliere di presenza.
3. in caso di tirocini attivati presso esercizi per i quali è stata disposta la chiusura serale, è possibile rimodulare l'orario per garantire il monte ore settimanale previsto, fermo restando il massimo delle 8 ore giornaliere. Nel caso in cui non sia possibile rimodulare o ridurre l'orario di presenza o qualora la riduzione dell'orario sia significativa sul percorso di tirocinio ai fini dell'attività formativa, è possibile sospendere il tirocinio: la motivazione da utilizzare sul Portale Tirocini sarà quella di "chiusura aziendale".
4. a fronte delle nuove disposizioni relative all'emergenza sanitaria, i soggetti ospitanti possono, in accordo con il soggetto promotore, ricorrere allo smart working anche per i tirocinanti secondo le indicazioni di cui alla DD. n. 490 del 6/8/2020. E' possibile prevedere anche una forma mista in presenza e modalità agile. Si ricorda che il ricorso allo smart working per i tirocini, in corso o di nuova attivazione, è consentito fino al 31/12/2020, ai sensi della sopracitata determinazione, fatto salvo ulteriori provvedimenti in merito.
5. nel caso di tirocini attivi presso aziende che richiedano la CIG o altre forme di sostegno al reddito a causa delle restrizioni previste per l'emergenza sanitaria si deve procedere ad una sospensione dei tirocini in corso e che riguardano le mansioni equivalenti a quelle coinvolte nei procedimenti sopracitati e per tutto il periodo della cassa: la motivazione da utilizzare sul Portale tirocini è "chiusura aziendale". Tali tirocini potranno essere riattivati solo quando il procedimento di CIG sarà definitivamente chiuso e tutti i dipendenti in forza saranno rientrati in servizio a pieno regime. Rimane il divieto di nuove attivazioni presso aziende che abbiano aperto procedimenti di CIG o altre forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per le mansioni equivalenti, fatto salvo specifici accordi sindacali che prevedano espressamente tale possibilità, come previsto dalla normativa di cui alla DGR 85/2017.

## Procedura:

**In caso di variazione di orario** sarà necessario creare, sul diario di bordo del tirocinio in FLLab l'evento di variazione allegando il relativo modello standard di Fondazione, firmato da tutti i soggetti coinvolti, completo delle indicazioni sulla rimodulazione dell'orario e con tutte le firme.

**In caso di sospensione del tirocinio in corso** sarà necessario creare, sul diario di bordo del tirocinio in FLLab l'evento di sospensione allegando il modello standard di Fondazione firmato da tutti i soggetti interessati. Nel caso di sospensione legata alla chiusura dell'attività del soggetto ospitante decretata dal Governo la sospensione dovrà riportare la causale "emergenza sanitaria COVID 19" in alternativa, nel caso di fruizione di ammortizzatori sociali sarà necessario indicare la motivazione "chiusura aziendale per cig" infine nel caso di quarantena o isolamento del tirocinante la sospensione dovrà riportare la causale "sospensione per malattia" e dovrà essere caricata congiuntamente alla certificazione medica attestante lo stato di quarantena del tirocinante.

Ai fini del recupero della sospensione sarà necessario richiedere, entro 4 giorni dalla data di fine tirocinio originariamente prevista, la proroga secondo le procedure standard di Fondazione Lavoro.

**In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working** si premette che dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza con questa modalità. In tal caso, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia e contestualmente dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa. Pertanto, prima dell'attivazione della modalità smart working, sarà necessario inoltrare all'indirizzo mail [tirocini@fondazioneilavoro.it](mailto:tirocini@fondazioneilavoro.it) l'Addendum (vedi più avanti il format) debitamente compilato e firmato dal soggetto ospitante e dal tirocinante ed attendere il parere favorevole del soggetto promotore, mediante l'inoltro del documento controfirmato da Fondazione Lavoro. L'Addendum completo di tutte le firme deve essere caricato in FLLab nel Diario di bordo del tirocinio attraverso la creazione dell'evento di variazione. Si specifica, inoltre, che l'Addendum dovrà essere completo delle attività previste a garanzia dello svolgimento del tutoraggio a distanza e delle informazioni relative agli apparecchi elettronici forniti dal soggetto ospitante al tirocinante. In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, non è dovuta alcuna comunicazione sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie; resta inteso che, nel fascicolo del tirocinante, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

**Attivazione nuovi tirocini con "modalità in presenza" o con "modalità mista presenza-distanza".** È possibile procedere all'attivazione di nuovi tirocini mediante la procedura standard di Fondazione Lavoro, avendo cura di inserire all'interno del PFI:

- le informazioni relative alle specifiche misure di sicurezza e prevenzione - di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione al virus negli ambienti di lavoro - definite a livello nazionale e regionale, previste per il settore e il luogo di lavoro ove si realizza l'attività prevista dal progetto formativo di tirocinio;
- la descrizione delle attività che potranno essere svolte in modalità "a distanza" e delle attività per le quali è prevista invece la modalità in presenza, come individuate dal soggetto ospitante;
- l'attrezzatura tecnologica messa a disposizione da parte dell'azienda;
- le modalità di registrazione delle attività di tirocinio e di esecuzione del tutoraggio a distanza.

La richiesta di attivazione del tirocinio deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 a firma del soggetto ospitante in merito alla presa visione del "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" e all'attuazione di tutte le misure previste anche nei confronti del tirocinante. A tal fine, è possibile utilizzare il modello di autocertificazione del soggetto ospitante di cui all'Allegato 1 della Guida Operativa ad uso dei delegati – Istruzione n. 4 Attivazione e gestione di tirocini extracurricolari, integrato con le ulteriori dichiarazioni come sopra indicate.

- rilascio da parte del tirocinante di formale consenso all'attivazione del tirocinio

**Attivazione di nuovi tirocini in modalità assimilabile allo smart-working** E' possibile richiedere l'attivazione di nuovi tirocini in modalità smart-working per il solo periodo dell'emergenza COVID-19. A tal fine sarà necessario inoltrare la richiesta di tirocinio mediante la procedura standard su FLLab, avendo cura di inserire nel campo delle note le seguenti informazioni:

- attrezzatura tecnologica messa a disposizione da parte dell'azienda;
- modalità di registrazione delle attività di tirocinio e di esecuzione del tutoraggio a distanza.

SU CARTA INTESATA DEL SOGGETTO OSPITANTE

Ufficio Tirocini Fondazione  
Consulenti per il Lavoro  
Via Cristoforo Colombo 456  
00145 Roma

**Richiesta attivazione modalità alternativa alla presenza in azienda del tirocinio  
extracurricolare .....del .....**

IL SOGGETTO OSPITANTE

(Denominazione soggetto ospitante) con sede legale in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) e sede operativa in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) – P.Iva e codice fiscale ....., - rappresentato dal Sig. .... nato a .....il .....

DI COMUNE ACCORDO CON:

Il tirocinante ..... codice fiscale ..... nato/a a (città e provincia) il ..... e residente in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap)

Chiede l'autorizzazione alla modalità alternativa alla presenza in azienda a far data dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ secondo quanto previsto dalla relazione in allegato.

Luogo e data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Il soggetto ospitante

Il soggetto promotore (per accettazione)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO OSPITANTE

### **Relazione sulle attività del tirocinio extracurricolare in modalità alternativa alla presenza in azienda**

Il tirocinio (*indicare il TFO*) a far data dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ si svolgerà in modalità *indicare modalità telematica alternativa alla presenza in azienda* a causa della situazione di emergenza COVID-19, con il seguente orario (*giorni della settimana di svolgimento del tirocinio e dettaglio orario*) e con le seguenti attività (*indicare un elenco dettagliato delle attività di svolgimento a distanza*)

Informativa e strumentazione consegnata da parte del soggetto ospitante al tirocinante ai fini di garantire un'adeguata formazione:

- elenco dettagliato della dotazione elettronica (elenco dell'attrezzatura prevista e consegnata);
- informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile;
- altra documentazione eventualmente prevista dalla normativa di riferimento.

Elenco delle modalità relative al tutoraggio previste a garanzia del corretto svolgimento delle attività con riferimento alla formazione effettuata dal tutor del soggetto: (*inserire un elenco dettagliato delle attività*).

Riferimento copertura assicurativa:

## Regione Umbria

### Disposizione Regionale tirocini finanziati Umbria Attiva Giovani e Adulti

Con riferimento ai tirocini attivati nell'ambito del programma Umbria Attiva Giovani e Adulti, considerate le misure preventive disposte dalla normativa vigente qualora il tirocinante e/o il tutor fossero positivi al virus COVID-19 o fossero soggetti a misura di quarantena, di isolamento fiduciario o ad un qualunque altro provvedimento restrittivo legato all'emergenza sanitaria da COVID-19, questi devono prontamente e formalmente comunicarlo al Soggetto Promotore e al Soggetto Ospitante specificando il relativo periodo di durata; la documentazione prodotta deve essere conservata nel rispetto della normativa privacy. Con l'adozione di un provvedimento restrittivo a carico del tirocinante e/o del tutor il tirocinio viene sospeso.

1° Qualora il provvedimento restrittivo a carico del tirocinante abbia una durata pari o superiore a quindici giorni nel registro di tirocinio deve essere riportata per ogni mese di durata della sospensione la seguente dicitura: "Emergenza sanitaria da COVID-19 - adozione di misure di contenimento del contagio dal .... al .....".

2° Nel caso in cui il provvedimento restrittivo adottato nei confronti del tirocinante abbia una durata inferiore ai quindici giorni è facoltà del tirocinante sospendere il tirocinio per quindici giorni. Il tirocinante deve comunicare al Soggetto Ospitante e al Soggetto Promotore la propria volontà di usufruire di tale facoltà. Nel registro di tirocinio deve essere riportata la seguente dicitura: "Emergenza sanitaria da COVID-19 - adozione di misure di contenimento del contagio – 15 giorni". Nel caso in cui il tutor sia soggetto ad una misura di contenimento del contagio:

a) Il tirocinio può continuare o essere ripreso qualora il Soggetto ospitante nomini un tutor sostitutivo. La sostituzione deve essere comunicata all'indirizzo: [gestitirocini@regione.umbria.it](mailto:gestitirocini@regione.umbria.it) e nella stessa deve essere specificato il nome del tutor sostituito, il nome del nuovo tutor, il periodo di durata della sostituzione, il ruolo aziendale ricoperto e la sintesi delle attività svolte dal tutor. Si ricorda che al momento della richiesta di variazione del tutor il nominativo del nuovo tutor deve essere già stato inserito nella anagrafica del Catalogo Tirocini.

b) Qualora il Soggetto Ospitante non potesse individuare un tutor sostitutivo il tirocinio può essere ripreso al termine dell'efficacia del provvedimento restrittivo.

Nel caso in cui il provvedimento restrittivo a carico del tutor abbia una durata inferiore a quindici giorni o tra la data di inizio del provvedimento restrittivo e la nomina del nuovo tutor intercorrano meno di quindici giorni è facoltà del tirocinante sospendere il tirocinio per quindici giorni. Il tirocinante deve comunicare al Soggetto Ospitante e al Soggetto Promotore la propria volontà di usufruire di tale facoltà. Nel registro di tirocinio deve essere riportata la seguente dicitura: "Emergenza sanitaria da COVID-19 – Tutor – adozione misure di contenimento del contagio dal al (o in alternativa) 15 giorni".

Qualora la sospensione del tirocinio abbia una durata pari o superiore a quindici giorni il tirocinante ha la possibilità di recuperare il periodo di sospensione al termine del tirocinio.

Nell'ambito della Piattaforma Siru i suddetti periodi di sospensione pari o superiori a quindici giorni devono essere inseriti come CHIUSURA AZIENDALE.

La chiusura aziendale disposta in ragione di un provvedimento restrittivo adottato per il contenimento del contagio da COVID-19 deve essere comunicata all'indirizzo [gestitirocini@regione.umbria.it](mailto:gestitirocini@regione.umbria.it) specificandone la durata, la tipologia e il destinatario.

Nel caso in cui il provvedimento restrittivo adottato a carico del tirocinante e/o del tutor abbia una durata inferiore ai quindici giorni e il tirocinante decida di non usufruire della facoltà di sospendere il tirocinio per quindici giorni, il periodo di sospensione non deve essere inserito nel registro di tirocinio costituendo un'assenza, i periodi non possono essere recuperati e non danno diritto all'erogazione della relativa indennità.

Le suddette modalità operativo-gestionali trovano applicazione ogni volta in cui i destinatari dei provvedimenti restrittivi possano essere soggetti che si rapportano con il tirocinante e che possano avere effetti diretti sull'esecuzione del tirocinio.

I tirocini in corso di svolgimento e quelli che verranno attivati potranno essere svolti, tenendo sempre in considerazione l'attività svolta dal Soggetto Ospitante e il progetto formativo, in presenza, a distanza o in forma mista.

Qualora il tirocinio sia svolto a distanza o in forma mista il Soggetto Promotore dovrà inviare ad ARPAL Umbria il modello 5B (cfr in allegato) seguendo le indicazioni in precedenza comunicate.

Sono **SOSPESI**:

- i tirocini che si stanno svolgendo presso i Soggetti Ospitanti le cui attività sono state temporaneamente chiuse per effetto del D.P.C.M 24 ottobre 2020. La sospensione del tirocinio avrà la durata del periodo normativamente indicato e dovrà essere comunicata dal Soggetto Ospitante al Soggetto Promotore. Nel registro di tirocinio deve essere riportata la seguente dicitura: “Emergenza sanitaria da COVID-19 – chiusura temporanea ex D.P.C.M. 24 ottobre 2020 dal      al ” (qualora intervengano successivi provvedimenti normativi che integrino-modifichino-cancellino le previsioni contenute nel D.P.C.M. richiamato occorrerà far riferimento alla normativa vigente);

- i tirocini per i quali il Soggetto Ospitante non può assicurare l’ottemperanza delle misure preventive previste nel Protocollo sicurezza. La sospensione dovrà essere comunicata dal Soggetto Ospitante al Soggetto Promotore indicando la relativa durata. Per il periodo di riferimento nel registro di tirocinio deve essere riportata la seguente dicitura: “Emergenza sanitaria da COVID-19 – Protocollo Sicurezza - sospensione dal      al ”

Nell’ambito della Piattaforma Siru le suddette sospensioni dovranno essere inserite come **CHIUSURA AZIENDALE**.

Si ricorda che una sospensione per essere riconosciuta come **CHIUSURA AZIENDALE** deve avere una durata pari o superiore a 15 giorni.

Per quanto riguarda i tirocini che si svolgono nei settori per i quali il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 ha previsto una contrazione dell’orario di apertura, i Soggetti Ospitanti dovranno rideterminare l’articolazione oraria del tirocinio in modo che venga consentito al tirocinante di svolgere il monte orario indicato nel progetto formativo pur nel rispetto delle prescrizioni restrittive indicate nei provvedimenti normativi vigenti e nei Protocolli di sicurezza. La nuova articolazione oraria definita, preferibilmente di concerto tra le parti, dovrà essere comunicata al Soggetto Promotore che dovrà comunicarla ad ARPAL Umbria.



## ARPAL UMBRIA

Servizio Offerta politiche e servizi territoriali Perugia

Via Palermo 86/A

**06124 Perugia**

Pec: [lavoroperugia@pec.arpalumbria.it](mailto:lavoroperugia@pec.arpalumbria.it)

### Dichiarazione di svolgimento delle attività di tirocinio a distanza

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)

\_\_\_\_\_

In rappresentanza dell'Ente/Azienda ospitante

\_\_\_\_\_ P.IVA/C.F. \_\_\_\_\_ con sede  
a \_\_\_\_\_ prov \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Recapito telefonico \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

e

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome del tirocinante) \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente

a \_\_\_\_\_ prov \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Recapito telefonico \_\_\_\_\_ e-  
mail \_\_\_\_\_

domiciliato in (se diverso dalla residenza) \_\_\_\_\_ prov.

\_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

con riferimento al tirocinio extracurricolare ID Progetto formativo N. \_\_\_\_\_

profilo professionale di riferimento \_\_\_\_\_





**Preso visione delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti, nazionali e regionali, in materia di emergenza sanitaria COVID – 19, nonché di quelle stabilite dal Arpal Umbria**

## DICHIARANO

di attivare o riprendere lo svolgimento del tirocinio con modalità a distanza presso il domicilio del tirocinante a decorre dal \_\_\_\_\_

per le seguenti  
attività: \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma soggetto ospitante \_\_\_\_\_

Firma tirocinante \_\_\_\_\_

*Timbro e firma del soggetto promotore*

\_\_\_\_\_

La presente *deve essere trasmessa tramite PEC al seguente indirizzo:*

[lavoroperugia@pec.arpalumbria.it](mailto:lavoroperugia@pec.arpalumbria.it)

## Regione Veneto:

**Disposizione Regionale:** Indicazioni per la gestione dei tirocini nel caso il tirocinante sia obbligato a periodi di isolamento o quarantena o nel caso il tirocinio si svolga in attività sospese e con restrizioni di orario ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020.

### TIROCINI EXTRACURRICULARI AUTOFINANZIATI E FINANZIATI

Si comunica che nel caso in cui:

- il tirocinante sia sottoposto all'obbligo di isolamento o quarantena Per tali periodi il tirocinio è da ritenere sospeso. Si potrà recuperare il periodo non svolto alla scadenza naturale per la durata corrispondente la sospensione, anche per periodi inferiori a 30 giorni.
- il tirocinio sia stato avviato in attività aziendale sospesa ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020 Tale tirocinio dovrà essere sospeso, anche nel caso sia stato finanziato dalla Regione con il Fondo Sociale Europeo (FSE). La scadenza del tirocinio potrà essere differita di un periodo pari a quello della sospensione ovvero di 30 giorni (dal 26 ottobre al 24 novembre 2020) salvo nuove proroghe della sospensione dell'attività.
- il tirocinio sia stato avviato in attività soggette a restrizioni di orario e il progetto preveda lo svolgimento in un orario non consentito. Tale tirocinio, se non potrà essere svolto interamente in orario consentito, dovrà essere sospeso, anche quelli finanziati con il FSE, per tutto il periodo di efficacia del DPCM.

Per quanto concerne l'indennità di partecipazione al tirocinio si precisa che non sussiste l'obbligo di corrisponderla durante il periodo di sospensione della esperienza (art. 14 comma 3 DGR 1816/2017).

**TIROCINI EXTRACURRICULARI FINANZIATI:** sospensione dal 5 novembre di tutte le attività formative in presenza.

Con riferimento all'entrata in vigore del DPCM 3 novembre 2020 e alla norma contenuta nell'art. 1, comma 9 lettera s) "I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza", si comunica che a far data dal 5 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020 (e comunque fino ad eventuale proroga stabilita con successivo DPCM), tutte le attività formative integrate nell'offerta formativa regionale, ovvero approvate con provvedimento regionale, sono da considerarsi sospese nella modalità in presenza. La disposizione si applica a tutte le tipologie di attività (formazione frontale, stage/tirocinio) relative all'offerta regionale di Iefp, di Formazione superiore e di Formazione continua, siano esse a finanziamento che a riconoscimento. Restano realizzabili in presenza, nel più stretto rispetto dei protocolli vigenti, le attività laboratoriali dei percorsi ordinamentali (Iefp, Ifts, ITS Academy) e le attività dedicate ad alunni con disabilità e bisogni educativi speciali alla luce dell'ulteriore norma contenuta nel medesimo art. 1, comma 9 lettera s): "Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata".

Per quanto non contenuto nella presente comunicazione, si rinvia al testo del DPCM.

### Procedura:

**In caso di variazione di orario:** sarà necessario creare, sul diario di bordo del tirocinio in FLLab l'evento di variazione allegando il relativo modello standard di Fondazione, firmato da tutti i soggetti coinvolti, completo delle indicazioni sulla rimodulazione dell'orario e con tutte le firme.

**In caso di sospensione del tirocinio in corso** sarà necessario creare, sul diario di bordo del tirocinio in FLLab l'evento di sospensione allegando il modello standard di Fondazione firmato da tutti i soggetti interessati. Nel caso di sospensione legata alla quarantena o isolamento del tirocinante la sospensione dovrà riportare la causale "sospensione per malattia" e dovrà essere caricata congiuntamente alla certificazione medica attestante lo stato di quarantena del tirocinante.

Ai fini del recupero della sospensione sarà necessario richiedere, entro 4 giorni dalla data di fine tirocinio originariamente prevista, la proroga secondo le procedure standard di Fondazione Lavoro.